



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE
INFOATTIUE@GOVERNO.IT

All'Ufficio Legislativo
UfficioLegislativo@pec.minambiente.it

p.c. Al Dipartimento energia (DiE)
die@pec.mite.gov.it

OGGETTO: Richiesta relazione art. 6 L. 234/12 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione). COM (2021) 804. Riscontro.

In riscontro alla Nota pervenutaci per pec in cui veniva trasmessa la richiesta del DPE n. 1488-P-del 17 febbraio 2022 di cui in oggetto, si invia la Relazione art. 6 L. 234/2012 corredata da tabella di corrispondenza prevista da DPCM del 17 marzo 2015.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marilena Barbaro

**Marilena
Barbaro** Firmato digitalmente
da Marilena Barbaro
Data: 2022.04.13
11:35:51 +02'00'



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)

- **Codice della proposta:** COM(2021) 804 finale del 15/12/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0424 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della transizione ecologica

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento si inserisce ed è complementare alle proposte legislative presentate nel contesto del pacchetto "Fit for 55", pacchetto di misure finalizzato all'attuazione degli obiettivi del Green Deal europeo.

L'Unione europea si è infatti prefissata l'ambizioso obiettivo di essere il primo continente a conseguire la neutralità climatica entro il 2050; sulla strada per tale obiettivo, è prevista al 2030 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 %, cercando comunque di favorire la competitività delle aziende, la crescita economica e l'occupazione, nonché tutelando i consumatori e i clienti vulnerabili.

Nel settore del gas naturale è necessario progettare una transizione verso gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio per contribuire al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Nonostante il loro modesto contributo all'attuale mix energetico dell'UE, il biogas, il biometano, l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio nonché il metano sintetico (tutti insieme gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio) possono svolgere un ruolo importante nel mix energetico entro il 2050 arrivando a rappresentare circa i 2/3 dei combustibili gassosi, mentre il gas fossile ottenuto con tecnologie di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio rappresenterebbe la restante parte.

La proposta di regolamento riguarda i principi generali per l'organizzazione dei mercati e l'accesso alle infrastrutture, quali la separazione delle RAB, i servizi di accesso per i terzi, le tariffe per l'accesso alle reti e gli sconti per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, i principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e la procedura di gestione della congestione, lo scambio di diritti di capacità, le regole sul bilanciamento e gli oneri di sbilancio, la certificazione e la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto.

Inoltre, la proposta di regolamento prevede norme in materia di coordinamento transfrontaliero della qualità del gas, di obbligo minimo di miscelazione di idrogeno fino al 5% nei punti di interconnessione tra gli Stati membri dell'Unione nel sistema del gas naturale a partire dal 1° ottobre

2025, l'istituzione della rete europea di gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) allo scopo di promuovere lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno dell'idrogeno, la redazione di un apposito Piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno, deroga dagli obblighi di accesso, unbundling e tariffe per le nuove infrastrutture idrogeno che presentino determinate caratteristiche.

Un'importante sezione del regolamento all'articolo 67 è stata, alla data della presente relazione, scorporata e riproposta in via autonoma come proposta di Regolamento COM(2022) 135 final. Tale parte riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e stoccaggio, e comporta la modifica parziale del Regolamento UE 2017/1938. La proposta COM(2022) 135 final, vista l'urgenza e la criticità degli scenari energetici collegati alla crisi ucraina, è stata formulata in via autonoma per poter accelerarne i tempi di adozione. Essa prende in considerazione misure a medio e lungo termine che aumentino la resilienza del sistema energetico dell'UE, misure specifiche per migliorare la cooperazione e, in particolare, per garantire un uso più efficace e coordinato delle disposizioni in materia di stoccaggio e di solidarietà operativa.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La presente proposta di regolamento, assieme alla proposta di direttiva COM (2021) 803 final, fa parte del cosiddetto "quarto pacchetto" legislativo sul gas, ossia una serie di norme che riguardano il mercato interno del gas. Tra il 1996 e il 2021, l'UE ha infatti emanato quattro pacchetti legislativi consecutivi imperniati sulla liberalizzazione e l'integrazione dei mercati nazionali del gas e dell'energia allo scopo di creare un mercato interno dell'energia.

Come per i precedenti pacchetti di misure, gli obiettivi fissati dal presente regolamento non possono essere conseguiti a livello nazionale. Nel settore dell'energia, l'UE ha una competenza concorrente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE.

La base giuridica delle misure ivi previste è l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1, TFUE che prevedono l'utilizzo della procedura legislativa ordinaria per conseguire i quattro obiettivi di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia, b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche; nonché per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta di regolamento rispetta il principio di sussidiarietà, poiché gli Stati membri non riuscirebbero individualmente a conseguire in modo sufficiente gli obiettivi che il regolamento si pone, ossia di porre norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno.

Attualmente, infatti, non esistono norme a livello dell'UE che disciplinino reti o mercati dedicati all'idrogeno o all'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Pertanto, laddove ogni Stato membro procedesse individualmente si rischierebbe un panorama normativo frammentato in tutta l'UE, che potrebbe ostacolare l'integrazione delle reti e dei mercati dell'idrogeno nazionali, impedendo o scoraggiando gli scambi transfrontalieri di idrogeno. Analogamente, senza una certa armonizzazione a livello dell'UE, i produttori di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio dovranno sostenere costi di connessione e di iniezione notevolmente diversi in tutta l'UE, con conseguenti disparità di condizioni.

Inoltre, in assenza di ulteriori normative a livello dell'UE, gli Stati membri continuerebbero ad applicare norme sulla qualità del gas e sui livelli di miscelazione dell'idrogeno differenti, rischiando di limitare i flussi transfrontalieri e di segmentare il mercato. Le norme sulla qualità del

gas continuerebbero a essere definite principalmente dai parametri di qualità del gas naturale, limitando l'integrazione dei gas rinnovabili nella rete.

Anche gli aspetti della pianificazione dello sviluppo delle reti possono essere normati in modo più efficace a livello UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta di regolamento è conforme al principio di proporzionalità. Essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 194 del TFUE per cui l'azione a livello UE è proporzionale alla dimensione e alla natura degli obiettivi che si vogliono perseguire.

La proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo generale di agevolare la decarbonizzazione dei combustibili gassosi in modo concorrenziale al minor costo economico e ponendo i consumatori al centro dei mercati dell'energia. Le opzioni prescelte sono considerate proporzionate e si basano, per quanto possibile, su approcci esistenti. L'equilibrio tra gli obblighi e la presa in considerazione delle diverse capacità di agire tra gli Stati membri e i soggetti privati è ritenuto appropriato tenendo conto della necessità di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta di regolamento si inquadra, nel pacchetto "Fit for 55", al fine di realizzare il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto – che nel suo complesso consta di 15 proposte normative - è stato accolto, in linea generale, con favore dall'Italia pur tenendo ben presente che gli obiettivi proposti a livello UE sono piuttosto sfidanti e richiedono un significativo incremento del livello di ambizione su tutti i settori oggetto di revisione. Si ritiene auspicabile che le proposte del pacchetto "Fit for 55" avanzino nel negoziato in modo congiunto in modo da poterne valutare e analizzare le numerose interconnessioni, in modo da garantire il raggiungimento dell'obiettivo in termini di riduzione delle emissioni con politiche bilanciate, lasciando le necessarie flessibilità agli Stati membri di adottare le politiche più efficaci in termini di risultato.

Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, nella misura in cui consentono la creazione di un mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, tra cui l'idrogeno, attraverso una sempre maggiore penetrazione di questi vettori nelle reti e infrastrutture esistenti, nonché la creazione di infrastrutture dedicate all'idrogeno. La transizione ad un mix energetico al 2050 in cui i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio abbiano un peso più rilevante è nell'interesse nazionale; tale transizione deve però essere efficiente dal punto di vista dei costi e della partecipazione del consumatore finale al mercato stesso.

2. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il negoziato in fase ascendente della proposta di regolamento è trattato dal Gruppo energia del Consiglio UE che ha iniziato ad analizzare il testo a febbraio 2022 sotto la Presidenza francese.

A livello nazionale è attualmente in corso un'analisi approfondita dell'intero pacchetto "Fit for 55", nonché di confronto con gli stakeholders per la valutazione di eventuali punti sensibili.

Le tempistiche di adozione non sono al momento stimabili, considerato anche il quadro politico internazionale di estrema instabilità.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dell'impatto finanziario, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta normativa di cui trattasi. In prima analisi, la proposta incide sull'armonizzazione delle regole di accesso alle

infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio, delle regole di funzionamento dei mercati dei gas e dell'idrogeno, sulle metodologie di definizione delle tariffe, anche in considerazione della necessità di promuovere lo sviluppo e l'integrazione dei gas rinnovabili e a basso contenuto di carbonio nonché dell'idrogeno nel sistema energetico in funzione degli obiettivi di transizione energetica, sul rafforzamento del coordinamento tra i gestori delle reti di trasporto gas e idrogeno e di distribuzione anche transfrontaliero, e dell'adeguamento delle norme in materia di sicurezza. In tal senso, la proposta non appare implicare oneri a carico del bilancio dello Stato; non si escludono tuttavia effetti finanziari indiretti positivi connessi all'attivazione di nuovi investimenti nel settore.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta è finalizzata ad aggiornare e innovare il quadro normativo e regolatorio eurounitario esistente riguardante il sistema del gas naturale in funzione dell'esigenza di armonizzare le normative e la regolazione nazionali con particolare riguardo a:

- Tariffe di accesso alle reti di trasporto e ai sistemi di stoccaggio, anche in funzione degli obiettivi di sviluppo e integrazione dei gas rinnovabili e dell'idrogeno e dell'integrazione europea dei mercati;
- Funzionamento dei mercati di bilanciamento;
- Obblighi di trasparenza degli operatori e dei gestori delle reti e degli stoccaggi, anche con riferimento all'idrogeno;
- Parametri armonizzati di qualità dei gas rinnovabili;
- Coordinamento tra i gestori della rete di distribuzione e i gestori delle reti di trasporto;
- Rafforzamento della cooperazione regionale ed europea attraverso la creazione di nuovi organismi quali quello dei distributori e dei gestori delle reti di idrogeno nonché rafforzamento dei poteri dell'ACER;
- Sviluppo di nuovi codici di rete adeguati all'evoluzione del sistema gas in funzione dei nuovi vettori energetici;
- Adeguamento delle misure di sicurezza degli approvvigionamenti, in particolare con riguardo allo stoccaggio, anche in relazione all'esigenza di sviluppare strumenti comuni di gestione delle crisi.

In termini di impatto, si osserva che trattandosi di una rifusione, molte disposizioni contenute nella proposta sono già implementate nel quadro nazionale, sia normativo che regolatorio. Trattandosi inoltre di regolamento e quindi di disposizioni immediatamente applicabili che non necessitano di recepimento, gli interventi normativi riguardano principalmente l'adeguamento, ove necessario, delle norme vigenti alle nuove disposizioni europee. Nello specifico, la proposta incide in modo particolare sul quadro regolatorio in quanto aggiorna, e in certi ambiti innova, il quadro dei criteri e delle procedure che devono essere osservati dai gestori di rete di trasporto di gas e di idrogeno, dello stoccaggio e della rigassificazione, nonché dai gestori delle reti di distribuzione dei gas, nell'ambito delle rispettive attività regolate, secondo criteri trasparenti e di non discriminazione, nonché i principi tariffari di riferimento per le Autorità di regolazione, anche ai fini dello sviluppo delle infrastrutture necessarie per la promozione e l'integrazione dei gas rinnovabili e dell'idrogeno.

Tra gli aspetti di maggiore attenzione si evidenzia in particolare quello dei meccanismi tariffari e di copertura finanziaria, anche con riferimento allo sviluppo delle infrastrutture cross border, in materia di idrogeno: in tali ambiti si concentrerà l'attenzione sulla necessità di coniugare il rispetto dei principi di efficienza sottostanti la regolazione dei nuovi asset con l'esigenza di promuovere investimenti in un settore, quale quello dell'idrogeno, essenziale per la transizione energetica.

Particolare valutazione meritano anche le disposizioni in materia di esenzione dal diritto di accesso dei terzi per le nuove infrastrutture per il gas naturale e l'idrogeno.

Infine si richiama l'attenzione sull'evoluzione della proposta in merito agli emendamenti al regolamento 1938/2017 sulla sicurezza per le ragioni già sopra descritte.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Fermo restando che per una più puntuale analisi del profilo dell'impatto sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione occorre attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta normativa di cui trattasi, vista la materia a legislazione

concorrente la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Fermo restando che per una più puntuale analisi del profilo dell'impatto sull'organizzazione dell'amministrazione occorre attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta normativa di cui trattasi, si ritiene che la proposta non comporti costi di adeguamento, in quanto in quanto l'attuazione degli adempimenti previsti avverrebbe nell'ambito delle risorse umane e strumentali a legislazione vigente.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Fermo restando che per una più puntuale analisi del profilo degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese anche in termini di maggiori o minori oneri occorre attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta normativa di cui trattasi, si osserva in prima analisi che la stessa incide sulle modalità di determinazione delle tariffe di servizio per gli utenti delle infrastrutture energetiche, sugli obblighi di trasparenza e informazione delle imprese energetiche e dei gestori delle infrastrutture regolate, sugli assetti organizzativi dei medesimi gestori e sul regime di sanzioni applicabili dall'autorità di regolazione.

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p>Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Codice della proposta: COM(2021) 804 finale del 15/12/2021 – Codice interistituzionale: 2021/0424 (COD) – Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della transizione ecologica

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione	N.A.	N.A.
Articolo 2 Definizioni	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 3 Principi generali	N.A.	N.A.
Articolo 4 Separazione delle RAB	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento regolatorio
Articolo 5 Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Deliberazione ARERA 17 luglio 2002, n. 137	
Articolo 6 Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 7 Servizi di accesso per i terzi in	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	Necessario intervento normativo e regolatorio

<p>relazione allo stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno e agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio di idrogeno</p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Testo integrato ARERA sulla regolazione dell'accesso al servizio di stoccaggio – Deliberazione 67/2019/R/gas Testo integrato ARERA sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG) – Deliberazione 660/2017/R/gas Testo integrato AERA sulla qualità del servizio di stoccaggio – Deliberazione 419/2019/R/gas</p>	
<p>Articolo 8 Valutazione del mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio da parte dei gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio</p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p>Articolo 9 Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto</p>	<p>Codice di rete SNAM approvato con deliberazione ARERA 75/03</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p>Articolo 10 Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di stoccaggio di idrogeno e agli impianti di GNL</p>	<p>Codici di rete stoccaggio e rigassificazione, approvati con deliberazioni ARERA (stoccaggio: deliberazioni 220/06, 68/2021/R/gas, 78/2021/R/gas e successive modifiche; rigassificazione : deliberazioni 115/07, ARG/gas 57/11, 110/2018/R/gas, e successive modifiche)</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p>Articolo 11 Scambio di diritti di capacità</p>	<p>Codici di rete stoccaggio e rigassificazione, approvati con deliberazioni ARERA (stoccaggio: deliberazioni 220/06, 68/2021/R/gas, 78/2021/R/gas e successive modifiche; rigassificazione : deliberazioni 115/07, ARG/gas 57/11, 110/2018/R/gas, e successive</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>

	modifiche)	
Articolo 12 Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Testo integrato del bilanciamento gas naturale -Deliberazione ARERA n.312/2016/R/gas Testo integrato regolazione partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento gas naturale – Deliberazione ARERA n. 148/2019/R/gas	Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 13 Certificazione dei gestori del sistema di trasporto e dei gestori della rete dell'idrogeno	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 14 Cooperazione dei gestori del sistema di trasporto		Necessario intervento normativo
Articolo 15 Tariffe per l'accesso alle reti	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Testo integrato regolazione tariffaria trasporto e misura gas naturale – Deliberazione 114/2019/R/gas	
Articolo 16 Sconti tariffari per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 17 Ricavi dei gestori del sistema di trasporto del gas		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 18 Capacità continua di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al sistema di trasmissione		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 19 Coordinamento transfrontaliero della qualità del gas		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 20 Miscele di idrogeno nei punti di		Necessario intervento normativo e regolatorio

interconnessione tra gli Stati membri dell'Unione nel sistema del gas naturale		
Articolo 21 Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	
Articolo 22 Costituzione della REGST del gas Organizzazione dell'ENTSOG	N.A.	N.A.
Articolo 23 Compiti dell'ENTSOG	N.A.	N.A.
Articolo 24 Controllo effettuato dall'ACER	N.A.	N.A.
Articolo 25 Autorità di regolazione	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento normativo
Articolo 26 Consultazioni	N.A.	N.A.
Articolo 27 Costi	N.A.	N.A.
Articolo 28 Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	
Articolo 29 Piani decennali di sviluppo della rete	N.A.	
Articolo 30 Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Testo integrato ARERA regolazione della qualità del servizio di trasporto – Deliberazione ARERA 554/2019/R/gas	Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 31 Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale e idrogeno, e agli impianti di GNL e ai terminali dell'idrogeno	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Testo integrato ARERA regolazione dell'accesso ai servizi di stoccaggio – Deliberazione ARERA 67/2019/R/gas Testo integrato ARERA	Necessario intervento normativo e regolatorio

	regolazione della qualità del servizio di stoccaggio – Deliberazione ARERA 419/2019/R/gas	
Articolo 32 Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 33 Capacità continua di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 34 Cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 35 Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di distribuzione		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 36 Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione	N.A.	N.A.
Articolo 37 Modifiche delle principali norme e procedure dell'EU DSO	N.A.	N.A.
Articolo 38 Compiti aggiuntivi dell'EU DSO	N.A.	N.A.
Articolo 39 Coordinamento transfrontaliero della qualità dell'idrogeno		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 40 Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno	N.A.	N.A.
Articolo 41 Transizione all'ENNOH	N.A.	N.A.
Articolo 42 Compiti dell'ENNOH	N.A.	N.A.
Articolo 43 Piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno	N.A.	N.A.
Articolo 44 Costi	N.A.	N.A.
Articolo 45	N.A.	N.A.

Consultazioni		
Articolo 46 Controllo effettuato dall'ACER	N.A.	N.A.
Articolo 47 Cooperazione regionale dei gestori delle reti dell'idrogeno		Necessario intervento normativo
Articolo 48 Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 49 Registrazione delle informazioni nel sistema dell'idrogeno		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 50 Presunzione di conformità alle norme armonizzate	N.A.	N.A.
Articolo 51 Specifiche comuni	N.A.	N.A.
Articolo 52 Adozione dei codici di rete e degli orientamenti	N.A.	N.A.
Articolo 53 Redazione dei codici di rete	N.A.	N.A.
Articolo 54 Redazione dei codici di rete per l'idrogeno	N.A.	N.A.
Articolo 55 Modifica dei codici di rete	N.A.	N.A.
Articolo 56 Orientamenti	N.A.	N.A.
Articolo 57 Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate	N.A.	N.A.
Articolo 58 Comunicazione di informazioni e riservatezza		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 59 Sanzioni		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 60 Nuove infrastrutture per il gas naturale e l'idrogeno		Necessario intervento normativo e regolatorio
Articolo 61 Procedura del comitato	N.A.	N.A.
Articolo 62	N.A.	N.A.

Deroghe		
Articolo 63 Esercizio della delega	N.A.	N.A.
Articolo 64 Modifica della decisione (UE) 2017/684	N.A.	N.A.
Articolo 65 Modifica del regolamento (UE) 2019/942	N.A.	N.A.
Articolo 66 Modifica del regolamento (UE) n. 1227/2011	N.A.	N.A.
Articolo 67 Modifica del regolamento (UE) 2017/1938	Questo articolo di modifica del regolamento (UE) 2017/1938, è stato attualmente scorporato e riproposto in via autonoma come proposta di Regolamento COM(2022) 135 final.	
Articolo 68 Abrogazione	N.A.	N.A.
Articolo 69 Entrata in vigore	N.A.	N.A.
Allegato 1 – Orientamenti (parametri RAB, allocazione capacità e gestione congestioni, informazioni tecniche e modalità di pubblicazione)		Necessario intervento normativo e regolatorio

N.A. Si intende che la disposizione non implica interventi sul quadro nazionale.